

PROPOSTA DI PUBBLICAZIONE
DI UN SUPPLEMENTO ALL'ACCORDO DI BASILEA
SUI REQUISITI PATRIMONIALI
PER CONTEMPLARE I RISCHI DI MERCATO

Proposta a fini di consultazione
del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Basilea
Aprile 1995

Proposta di pubblicazione di un Supplemento all'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali per contemplare i rischi di mercato

1. Nell'aprile 1993 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria¹ ("il Comitato") aveva pubblicato un documento a fini di consultazione, destinato alle banche e agli altri operatori finanziari, contenente un insieme di proposte che riguardano la compensazione, il rischio di mercato e il rischio di tasso d'interesse. Una di queste proposte, "*Il trattamento prudentiale dei rischi di mercato*", delineava uno schema per l'applicazione di requisiti patrimoniali al rischio di mercato cui sono esposte le banche, definito come il rischio di perdite nelle posizioni in bilancio e fuori bilancio risultanti da sfavorevoli movimenti dei prezzi del mercato². Dopo attento esame dei commenti pervenuti, il Comitato ha apportato un certo numero di modifiche alla formulazione iniziale. La proposta riveduta del Comitato consiste nella presente nota introduttiva, in un progetto di Supplemento all'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del luglio 1988 e in un documento di lavoro in cui sono analizzate le questioni connesse con l'impiego di modelli interni di misurazione del rischio per la determinazione dei requisiti patrimoniali. Gli operatori sono invitati a far pervenire eventuali commenti entro la fine del luglio 1995.

I. Sommario delle conclusioni

2. Nel quadro del *processo di consultazione* il Comitato ha preso atto dell'opinione espressa da molte banche secondo cui i rischi di mercato cui sono esposti i maggiori operatori hanno ormai assunto una complessità tale da non poter essere colta da un sistema di misurazione che si basi su ipotesi semplicistiche circa l'interazione dei vari parametri di rischio e che non consideri sufficientemente i comportamenti di prezzo non lineari. Quest'ultimo aspetto è di particolare rilevanza per i maggiori operatori attivi nella negoziazione ed emissione di opzioni e strumenti assimilabili.

3. La principale innovazione consiste nella possibilità che le banche impieghino propri *modelli interni* per misurare i rischi di mercato in alternativa a una versione leggermente modificata

1 Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un Comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

2 I rischi contemplati dallo schema proposto erano: a) i rischi inerenti al portafoglio di negoziazione in titoli di debito e di capitale e connessi strumenti fuori bilancio, e b) il rischio di cambio.

dello schema standard originariamente proposto. Nel valutare l'utilizzo dei modelli interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali il Comitato ha considerato attentamente come debba essere temperata l'esigenza di preservare l'integrità e la flessibilità dei modelli medesimi con l'esigenza di assicurare trasparenza e pariteticità nell'applicazione dei requisiti patrimoniali a livello di tutte le banche. Al fine di conciliare questi due obiettivi, il Comitato propone di stabilire una serie di criteri quantitativi e qualitativi cui dovranno attenersi le banche che optano per l'impiego di modelli interni.

4. Gli altri cambiamenti sostanziali rispetto alle proposte dell'aprile 1993 consistono nel trattamento particolare delle *opzioni* e nell'aggiunta di uno schema di misurazione separato per il rischio connesso con le *posizioni in merci*.

II. Principali commenti pervenuti nel quadro del processo di consultazione

5. Il Comitato ha ricevuto molti validi e costruttivi commenti sulle proposte dell'aprile 1993 e ringrazia gli operatori per il loro contributo. Quasi tutti i commentatori hanno accettato il principio di estendere ai rischi di mercato l'Accordo del 1988 e concordano sul concetto di applicare requisiti patrimoniali alle posizioni aperte. È tuttavia emerso un certo numero di *comuni osservazioni di fondo*, che il Comitato ritiene meritevoli di ponderata risposta. In sintesi, è stato fatto osservare che:

- la proposta non forniva un adeguato incentivo a migliorare i sistemi di gestione del rischio in quanto non riconosceva le tecniche più accurate di misurazione dei rischi;
- la metodologia proposta non teneva debitamente conto delle correlazioni e degli effetti di portafoglio tra strumenti e tra mercati e, in generale, non premiava in misura sufficiente la diversificazione del rischio;
- la proposta non era sufficientemente compatibile con i sistemi di misurazione propri delle banche;
- è necessario ampliare il novero delle istituzioni soggette alla regolamentazione, al fine di comprendervi, in particolare, le imprese di intermediazione mobiliare.

6. Una argomentazione ricorrente è stata che i *modelli* interni di gestione del rischio elaborati da alcune fra le banche più sofisticate sono in grado di generare misure del rischio di mercato assai più accurate e che, qualora queste banche fossero tenute a calcolare il rischio in due modi diversi, ne conseguirebbero costose duplicazioni. In tale contesto è stato inoltre fatto rilevare il pericolo che lo schema di misurazione proposto e i risultanti requisiti patrimoniali inibiscano lo sviluppo di prudenti procedure di gestione del rischio all'interno delle banche.

III. Impiego di modelli interni ai fini della vigilanza

7. Un principio cui si è costantemente ispirata la vigilanza è che il suo operare non deve scoraggiare il perseguimento di sane pratiche di mercato, e il Comitato è ben consapevole

dell'esigenza di evitare che siano creati incentivi *perversi* in qualsiasi area della vigilanza. Esso ha pertanto deciso di esaminare l'eventuale impiego, da parte delle banche, dei propri modelli interni per calcolare i requisiti patrimoniali, con una conseguente generalizzazione dell'utilizzo di tecniche di simulazione previsto nelle proposte dell'aprile 1993 per le posizioni in cambi.

8. Al fine di contribuire a tale analisi e di individuare i potenziali punti critici sul piano della vigilanza, un'apposita *unità operativa* creata dal Comitato ha studiato i modelli e le pratiche per la gestione dei rischi di mercato di un certo numero di banche situate nei maggiori centri finanziari. In particolare, tale unità operativa ha eseguito alcuni test preliminari nella seconda parte del 1994, allo scopo di determinare quali parametri di modello avrebbero dovuto essere specificati o assoggettati a vincoli. Uno degli obiettivi della prova consisteva nel verificare se i sistemi interni di misurazione delle banche avrebbero prodotto, a giudizio del Comitato, adeguate stime del valore a rischio in relazione alla dimensione del portafoglio. Un'altra finalità era quella di stabilire quale sarebbe stata la dispersione delle misure del valore a rischio prodotte dai diversi modelli ove fosse specificato un numero relativamente ridotto di parametri. I risultati dei test sono serviti da base per la scelta dei parametri quantitativi ora proposti dal Comitato, i quali tuttavia non sono definitivi e potranno subire modifiche alla luce di analisi ulteriori. Attraverso l'esercizio di test l'unità operativa ha potuto constatare la portata delle risorse umane e tecnologiche che molte banche stanno dedicando allo sviluppo dei propri modelli di gestione del rischio di mercato, e il Comitato ha acquisito una maggiore cognizione del rapido ritmo evolutivo dell'attività bancaria che induce le istituzioni a effettuare questa considerevole allocazione di risorse.

9. A seguito dell'analisi condotta sui modelli interni di misurazione del rischio, il Comitato ha deciso di ammettere l'impiego di modelli interni per determinare i rischi di mercato ai fini della vigilanza, a condizione che sia osservata una serie di criteri accuratamente definiti, così come enunciato nella Parte B del Supplemento. La problematica inerente a questa decisione è trattata in un documento distinto, dal titolo "*Un approccio basato su modelli interni per l'applicazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato*".

10. Lo schema per l'impiego di modelli interni contempla una serie di criteri sia qualitativi che quantitativi. Gli elementi generali sono riassumibili come segue. Per quanto concerne i *criteri qualitativi*, è richiesto che vi sia un'unità indipendente di controllo del rischio, che l'alta direzione sia attivamente coinvolta nel processo di controllo, che il modello sia strettamente integrato nella gestione giornaliera del rischio e che operi un programma rigoroso di regolari prove di stress. Devono inoltre essere previsti regolari controlli di conformità e un riesame periodico e indipendente delle procedure di misurazione e di gestione del rischio. Sono infine prescritte procedure per la validazione interna ed esterna del processo di misurazione del rischio.

11. Per quanto concerne i *criteri quantitativi*, il "valore a rischio" dovrà essere calcolato su base giornaliera, usando un intervallo di confidenza unilaterale al livello 99% e un periodo di detenzione minimo di dieci giorni operativi. Per il periodo di osservazione storica è prescritto una

durata minima di un anno, ma il Comitato sta valutando la possibilità di ammettere un periodo di osservazione duplice. Le banche avranno la facoltà di individuare correlazioni empiriche entro le categorie generali di rischio, ma il valore a rischio misurato per le diverse categorie di rischio dovrà essere aggregato sulla base della sommatoria semplice. I modelli devono anche essere in grado di cogliere accuratamente i rischi peculiari associati alle opzioni. Il requisito patrimoniale sarà la cifra maggiore fra:

- il valore a rischio del giorno precedente; e
- la media del valore a rischio giornaliero nei precedenti sessanta giorni operativi, moltiplicata per un fattore stabilito dall'autorità di vigilanza nazionale in conformità dei criteri enunciati nel paragrafo seguente.

12. Il *fattore di moltiplicazione* sarà fissato dalle singole autorità di vigilanza in base al loro giudizio circa la qualità del sistema di gestione del rischio di ciascuna banca, ma non potrà in alcun caso essere inferiore a 3. Tuttavia, nel valutare l'impiego dei modelli ai fini della vigilanza, il Comitato ha prestato particolare attenzione all'esigenza che le banche abbiano la flessibilità e gli incentivi necessari a perfezionare i modelli interni in linea con l'evoluzione dei mercati e della tecnologia. Esso ha pertanto convenuto che alle banche sia richiesto di aggiungere al fattore di moltiplicazione una maggiorazione direttamente correlata alla passata performance del modello, introducendo così un incentivo automatico al perseguimento di un'elevata capacità previsiva (tale maggiorazione potrebbe ad esempio essere commisurata all'esito della prova retrospettiva ed essere pari a zero se l'esito è soddisfacente). Nel corso e sulla base del processo di consultazione il Comitato analizzerà ulteriormente la praticabilità della suddetta maggiorazione, anche al fine di pervenire a una sua più esatta definizione.

13. Poiché l'impiego di modelli interni per la misurazione dei rischi di mercato ai fini prudenziali rappresenta una significativa innovazione nelle pratiche di vigilanza, necessariamente l'attuazione di questo approccio sarà, in certa misura, soggetta a un processo evolutivo. Il Comitato si riserva pertanto la facoltà di modificare le specificazioni prescritte alle banche che impiegano i modelli allorché avrà acquisito maggiore esperienza in merito. Durante il periodo di consultazione esso intende condurre un *secondo esercizio di test* utilizzando i parametri ora proposti, i cui risultati verranno esaminati unitamente ai commenti fatti pervenire dagli operatori. Il Comitato cercherà di assicurare che la dispersione dei risultati prodotti dalle varie istituzioni per un dato portafoglio sia compresa entro un ragionevole intervallo di valori, e lavorerà assieme agli operatori per il conseguimento di questo obiettivo. Inoltre, al fine di acquisire maggiori elementi di giudizio circa l'affidabilità dei modelli interni, le autorità di vigilanza si riservano il diritto di richiedere alle banche che intendono utilizzare tali modelli di effettuare esercizi di test e di fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria per accertare la validità dei loro modelli. Tutte le istituzioni che desiderano utilizzare modelli interni dovrebbero pertanto avere la capacità tecnica di valutare un portafoglio-campione.

IV. Il metodo standard

14. Parallelamente allo studio sui modelli, il Comitato ha compiuto un riesame delle sue proposte dell'aprile 1993 per l'applicazione di requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato nel caso delle banche che non impiegano modelli interni globali (il "*metodo di misurazione standard*"). Le modalità con cui esso si propone di introdurre tali requisiti sono esposte in dettaglio nella Parte A dell'allegato Supplemento.

15. Le *proposte dell'aprile 1993* miravano a introdurre specifici requisiti patrimoniali applicabili: 1) al valore corrente di mercato delle posizioni aperte (incluse quelle in strumenti derivati) in titoli di debito e titoli di capitale nel portafoglio di negoziazione delle banche, e 2) alle posizioni totali in valute estere relativamente al rischio di cambio. Le proposte concernenti i titoli di debito e di capitale erano basate su un approccio "a blocchi" in base al quale sono calcolati distintamente un requisito per il rischio specifico (rischio di perdite conseguenti a un movimento di prezzo sfavorevole dovuto essenzialmente a fattori connessi con l'emittente del titolo) e un requisito per il rischio generale di mercato (rischio di perdite conseguenti a un movimento sfavorevole dei prezzi di mercato).

16. Due modifiche sostanziali sono state apportate alle proposte dell'aprile 1993. Una trae origine dal fatto che le negoziazioni delle banche in merci, e soprattutto in strumenti derivati basati su merci, hanno segnato una rapida crescita negli ultimi anni. Il Comitato considera ora come una lacuna potenzialmente grave l'assenza di requisiti patrimoniali per il rischio connesso con le posizioni in merci. Nella Sezione A.4 dell'allegato Supplemento è pertanto formulata una proposta per la misurazione e l'applicazione di un coefficiente patrimoniale a tali posizioni. Poiché è la prima volta che viene sottoposta agli operatori una proposta per determinare il rischio inerente alle contrattazioni in merci, e poiché tale rischio non è di facile misurazione, si sollecitano in modo particolare commenti in quest'area.

17. La seconda modifica rilevante concerne il trattamento delle *opzioni*. Nel documento dell'aprile 1993 erano contenute varie proposte alternative per misurare il rischio di prezzo inerente alle opzioni, nonché un invito a formulare commenti specifici in merito. Il Comitato è conscio del fatto che la misurazione di tale rischio è un problema complesso, per affrontare il quale le banche dispongono di capacità tecniche molto differenti. Tuttavia, esso ritiene che anche le istituzioni che operano in misura limitata in questo mercato dovrebbero avere gli strumenti per misurare i rischi in modo accurato. Dopo attento esame dei pareri espressi dagli operatori, il Comitato ha deciso che si debbano consentire varie alternative nel quadro della metodologia standardizzata, a discrezione delle autorità di vigilanza. Tre di queste alternative sono descritte nella Sezione A.5 del Supplemento all'Accordo. Nondimeno, le banche con una rilevante operatività in opzioni dovrebbero con il tempo passare a modelli globali di gestione del rischio, ai termini della Parte B del Supplemento, per le loro posizioni in opzioni e negli strumenti sottostanti. Il Comitato desidera collaborare con gli operatori al fine di perfezionare ulteriormente la misurazione dei rischi connessi con il portafoglio opzioni.

18. Sono state inoltre introdotte varie *modifiche minori* nelle proposte relative al metodo standard. Una è di tipo editoriale, nel senso che le prescrizioni sull'impiego di modelli globali per i rischi di cambio sono state spostate alla Sezione dedicata ai modelli, cosicché tutte le banche che fanno uso di modelli globali saranno assoggettate agli stessi requisiti qualitativi e quantitativi. Un altro cambiamento secondario consiste nel fatto che, onde tenere conto delle critiche circa l'inadeguato riconoscimento della maggiore accuratezza, alle banche che impiegano il metodo della durata finanziaria per misurare il rischio generale di mercato dei titoli di debito si applicano ora fattori di non compensabilità verticale pari alla metà di quelli previsti per il metodo basato sulla scadenza. Altre modifiche minori rispetto allo schema a blocchi proposto nell'aprile 1993 sono descritte nella Parte A del Supplemento.

V. **La definizione del patrimonio**

19. Nelle proposte dell'aprile 1993 si invitava a commentare la possibilità che le banche emettano strumenti debitori subordinati a breve termine soggetti a clausola di blocco ("lock-in") a copertura parziale dei propri rischi di mercato (il cosiddetto *patrimonio di classe 3*). Il Comitato ha deciso di adottare un approccio in base al quale il patrimonio idoneo consisterà del capitale azionario più le riserve di utili (patrimonio di classe 1), del patrimonio supplementare (patrimonio di classe 2) così come definito nell'Accordo del 1988, e dei debiti subordinati a breve termine (patrimonio di classe 3). Il patrimonio di classe 3 sarà soggetto ai seguenti vincoli:

- dovrà avere una scadenza originaria di almeno due anni e sarà limitato al 250% del patrimonio di classe 1 utilizzato a copertura del rischio di mercato;
- è idoneo unicamente a coprire il rischio di mercato, compreso quello relativo ai contratti in cambi e alle posizioni in merci;
- purché non siano superati i limiti generali stabiliti nell'Accordo del 1988, potrà sostituire il patrimonio di classe 2 nella misura massima del 250%;
- è soggetto a una clausola di blocco ("lock-in"), in base alla quale nessun pagamento in conto interessi o capitale può essere effettuato qualora in seguito a tale pagamento il patrimonio totale della banca risulti inferiore al requisito minimo.

Inoltre, un numero rilevante di paesi membri è dell'opinione che sia mantenuto il principio dell'attuale Accordo secondo cui il patrimonio di classe 1 calcolato su base consolidata deve rappresentare almeno la metà del patrimonio idoneo complessivo, ossia che la somma del patrimonio di classe 2 e di classe 3 non può superare il patrimonio di classe 1. Il Comitato ha tuttavia deciso che l'applicazione di tale vincolo all'impiego del patrimonio di classe 3 sia rimessa alla discrezione delle autorità nazionali. Tutti i paesi continueranno a mantenere in vigore il principio che l'ammontare del patrimonio idoneo di classe 2 non può superare l'ammontare del patrimonio di classe 1.

VI. Altre questioni attinenti ai requisiti patrimoniali per i rischi di mercato

20. Le banche che impiegano propri modelli interni dovranno disporre di un sistema di misurazione integrato che rilevi tutti i rischi di mercato. Ciò implica in linea di principio che, per una data categoria di fattori di rischio, l'esposizione debba essere misurata mediante un unico approccio (o modello interno o metodo standard). Alle istituzioni che stanno procedendo verso l'adozione di modelli globali sarà consentito, in via transitoria, di impiegare una *combinazione di modelli e di metodo standard* per ogni singola categoria di fattori di rischio (tassi d'interesse, tassi di cambio, corsi azionari e prezzi di merci, nonché le connesse volatilità di prezzo delle opzioni per ciascuna categoria)³. Tuttavia, l'impiego di siffatti modelli parziali sarà subordinato all'approvazione dell'autorità di vigilanza, e il Comitato progetta di riesaminare quanto prima questo trattamento. Una banca che abbia adottato un modello interno per uno o più categorie di fattori di rischio non potrà, salvo che in circostanze eccezionali, ritornare al metodo standard. Tutti gli elementi del rischio di mercato non rilevati da un modello interno rimarranno soggetti allo schema di misurazione standard.

21. Pur preferendo i requisiti patrimoniali rispetto ai *limiti di posizione* come strumento per realizzare una convergenza internazionale nel trattamento del rischio di mercato, il Comitato rimane dell'opinione che i limiti possano trovare una collocazione appropriata nella regolamentazione prudenziale nazionale. Pertanto, ove lo ritengano opportuno, le singole autorità di vigilanza manterranno in vigore siffatti limiti, come mezzo sia per imporre massimali assoluti alle esposizioni bancarie sia per rafforzare i controlli interni. Ad esempio, le autorità che fanno uso di limiti per contenere l'assunzione di posizioni in valuta estera potranno continuare a impiegarli congiuntamente al proposto requisito patrimoniale sulle posizioni non pareggiate, sia esso calcolato mediante modelli oppure con il metodo standard.

22. A prescindere dal fatto che le banche usino modelli o no, è importante rilevare che i requisiti patrimoniali per il *rischio creditizio di controparte* in relazione agli strumenti derivati continueranno ad applicarsi secondo i termini dell'Accordo del 1988 e dei successivi emendamenti.

23. Il pacchetto di proposte dell'aprile 1993 conteneva altresì un documento concernente la misurazione del *rischio di tasso d'interesse per l'intera banca*. Al momento attuale il Comitato considera prioritaria la messa in atto di una regolamentazione patrimoniale per il rischio di mercato e progetta di ritornare sulla questione del rischio di tasso d'interesse in data successiva. Nel frattempo, i paesi membri continueranno a usare i metodi nazionali per misurare questa fattispecie di rischio a livello dell'intera banca, traendo così vicendevole insegnamento dalle rispettive esperienze. Il Comitato confida che le conoscenze acquisite attraverso l'applicazione dello schema relativo al rischio di mercato forniranno utili elementi di guida per progredire nel dibattito sulla metodologia appropriata per misurare il rischio di tasso d'interesse.

³ Le banche che utilizzano il metodo di misurazione standard potranno tuttavia impiegare analisi di scenario che contemplino tutte le loro posizioni in opzioni e connessi strumenti sottostanti.

VII. Cooperazione con gli altri organi di vigilanza

24. Il Comitato è pienamente consapevole del fatto che non si possono realizzare condizioni paritetiche in difetto di un coerente trattamento prudenziale del rischio di mercato per tutte le categorie di operatori e in tutti i centri finanziari. Questo è stato l'obiettivo perseguito prima del 1993 dalle iniziative di cooperazione fra il Comitato tecnico della IOSCO e il Comitato di Basilea. E in questo senso va l'approccio seguito dalla Direttiva sull'adeguatezza patrimoniale che, a livello di Unione Europea, si applica sia alle banche sia agli operatori in titoli. Il Comitato di Basilea auspica che le sue proposte siano considerate con interesse dagli organi di regolamentazione del settore mobiliare e dall'Unione Europea ed è pronto a cooperare per un'applicazione uniforme di requisiti minimi internazionali.

VIII. Tempi previsti per il processo di consultazione e l'attuazione delle proposte

25. Il periodo di consultazione per le presenti proposte si concluderà alla fine del luglio 1995. Il Comitato si propone di pubblicare il testo definitivo del Supplemento all'Accordo di Basilea verso la fine del 1995, ponendo fine-dicembre 1997 come termine per la sua applicazione da parte di tutti i paesi membri. Questa data tiene conto del fatto che mentre in alcuni paesi sarà possibile dare attuazione al Supplemento con relativa rapidità, in altri si renderà necessario un ragguardevole lasso di tempo per conformare ad esso i rispettivi sistemi bancari.

Aprile 1995